

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

**che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni**

[notificata con il numero C(2010) 2624]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/270/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.
- (2) La parte 1 dell'allegato E della direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.
- (4) Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro o paese terzo di origine.
- (5) I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.
- (6) Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE)

n. 998/2003, l'articolo 12, primo comma, lettera b) di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nell'Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

- (7) Inoltre, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che applica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere soggetti a movimenti a carattere non commerciale<sup>(3)</sup> prevede che le prescrizioni e i controlli di cui all'articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano altresì ai movimenti di gatti, cani e furetti da compagnia, ove il numero totale di animali soggetti a movimento in uno Stato membro da un altro Stato membro o paese terzo figurante alla sezione 2 della parte B dell'allegato II di detto regolamento sia superiore a cinque.
- (8) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede anche che, durante un periodo transitorio, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti nel territorio d'Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito siano soggetti a determinate prescrizioni addizionali.
- (9) La direttiva 92/65/CEE fa riferimento a dette prescrizioni addizionali soltanto nel caso del commercio di cani, gatti e furetti destinati a Irlanda, Svezia o Regno Unito.
- (10) I modelli di certificati per gli scambi intra-Unione dovrebbero essere compatibili con il sistema informatico veterinario integrato «TRACES» elaborato conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione<sup>(4)</sup>.
- (11) Al fine di garantire che le prescrizioni e i controlli in materia di movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti in tutti gli Stati membri, inclusa Malta, siano applicati in modo uniforme, occorre adeguare il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

(4) GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

- (12) Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (*Apis mellifera*) e di calabroni (*Bombus spp.*) figura nella parte 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
- (13) Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i calabroni. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e calabroni dalle aree indenni da tale malattia. In caso di insorgenza della malattia, sono previsti 30 giorni di sospensione, misura applicabile entro un'area di tre chilometri dal focolaio.
- (14) Nella maggior parte dei casi, peraltro, i calabroni sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall'autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie. È difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall'autorità competente dello Stato membro interessato, siano interessate dalla presenza di peste americana nel raggio di tre chilometri di cui alla parte 2 dell'allegato E, al contrario delle colonie all'aria aperta.
- (15) Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e calabroni vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i calabroni allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.

(16) È pertanto necessario modificare le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

L'allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:

1) La parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1 — Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

92/65 EI

## COMUNITÀ EUROPEA

## Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I — Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale:						
	I.1. Speditore Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente								
			I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario Nome		I.6. N. di certificati originali annessi		N. di riferimento di documenti di accompagnamento						
	I.5. Destinatario Indirizzo Codice postale		I.7.								
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice			
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/>		I.13. Luogo di destinazione		Azienda <input type="checkbox"/>		Stabilimento <input type="checkbox"/>		Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>		
	Nome		N. di riconoscimento		Centro sperma <input type="checkbox"/>		Gruppo embrioni <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		
	Indirizzo		Nome		Indirizzo		N. di riconoscimento				
	Codice postale		Codice postale		Codice postale						
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza								
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Treno <input type="checkbox"/>		Automezzo <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>		
	Identificazione		I.17. Trasportatore Nome		Indirizzo		Codice postale		Stato membro		
I.18. Specie animale/Prodotto		I.19. Codice SA del prodotto				I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.		I.22. Numero di colli									
I.23. N. del sigillo/N. del container		I.24.									
I.25. Animali/prodotti certificati per: Allevamento <input type="checkbox"/>											
Ingrasso <input type="checkbox"/>											
Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>											
Macellazione <input type="checkbox"/>											
Animali da compagnia <input type="checkbox"/>											
Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>											
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Stato membro		Codice ISO	
		Punto di uscita		Codice				Stato membro		Codice ISO	
		Punto di entrata		N. posto di ispezione frontaliere (PIF)				Stato membro		Codice ISO	
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.29. Tempo previsto per il trasporto					
		Punto di uscita		Codice							
I.30. Ruolino di marcia Si <input type="checkbox"/>											
No <input type="checkbox"/>											
I.31. Identificazione degli animali											
Specie (nome scientifico)		Metodo di identificazione		N. di identificazione		Sesso		Età		Quantità	

PAESE		92/65 EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)		
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
Parte II — Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale <sup>(1)</sup> /veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente certifica che:			
	o <sup>(1)</sup>	[II.1 al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.]		
	o <sup>(1)</sup>	[II.1 al momento dell'ispezione i cani <sup>(1)</sup> /gatti <sup>(1)</sup> /furetti <sup>(1)</sup> erano in grado di essere trasportati;]		
		II.2 sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.		
	o <sup>(1)</sup>	[II.3.1 il ruminante <sup>(1)</sup> /suino <sup>(1)</sup> diverso da quelli contemplati dalla direttiva 64/432/CEE: a) appartiene alla specie ..... ; b) al momento dell'esame, non presentava alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto; c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi <sup>(1)</sup> e/o ufficialmente indenne o indenne da brucellosi <sup>(1)</sup> e/o da un'azienda non soggetta a restrizioni relative alla peste suina o da un'azienda in cui è stato <sup>(1)</sup> sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.]		
	o <sup>(1)</sup>	[II.3.1 per i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE; nonché b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono esposti.]		
	o <sup>(1)</sup>	[II.3.1 lagomorfi a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE; nonché b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico di malattia.]		
	o <sup>(1)</sup>	[II.3.1 cani <sup>(1)</sup> /gatti <sup>(1)</sup> /furetti <sup>(1)</sup> ;		
	o <sup>(1)</sup>	[a) soddisfano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE, le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003;]		
	o <sup>(1)</sup>	[a) soddisfano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003;]		
	o <sup>(1)</sup>	[a) soddisfano, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE, ove il numero totale di animali da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque;]		
	o <sup>(1)</sup>	[a) soddisfano, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, ove il numero totale di animali da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale in Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito sia superiore a cinque;]		
	nonché	b) hanno subito un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute.]		
		II.4 Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(2)</sup> della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti <sup>(1)</sup> Malattia Decisione Malattia Decisione Malattia Decisione		
	<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>				
— Casella I.5:	Non applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in numero superiore a cinque.			
— Casella I.6:	N. del/i documento/i di accompagnamento: CITES, se del caso.			
— Casella I.19:	Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.			
— Casella I.31:	Identificazione: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per partita.			



2) La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Parte 2 — Certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni

92/65 EII

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I — Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale		
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome		/			
	Indirizzo Codice postale		/			
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9.	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11.
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>			
	Nome Indirizzo Codice postale		Nome Indirizzo Codice postale			
	N. di riconoscimento		N. di riconoscimento			
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		/			
	Identificazione		/			
	I.18. Specie animale/Prodotto		I.19. Codice NC del prodotto 01.06.90		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
	I.21.		I.22. Numero di colli			
I.23. N. del sigillo/N. del container		I.24.				
I.25. Animali/prodotti certificati per: Allevamento <input type="checkbox"/> Transumanza <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>				
Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Stato membro Stato membro Stato membro				
Codice ISO Codice N. posto ispezione frontaliero (PIF)		Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29.				
Paese terzo Punto di uscita						
Codice ISO Codice						
I.30.						
I.31. Identificazione degli animali						
Specie (nome scientifico)		Quantità		N. della partita		

PAESE		92/65 EII Api ( <i>Apis mellifera</i> ) e calabroni ( <i>Bombus</i> spp.)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II — Certificazione	Il sottoscritto certifica che:		
	II.1		
	o <sup>(2)</sup>	[a] le api/i calabroni <sup>(2)</sup> provengono da una zona non soggetta a divieti connessi con il manifestarsi di peste americana. (La durata del divieto è stata prolungata di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato e dalla data in cui tutti gli alveari in un raggio di tre chilometri sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari contaminati sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità;]	
	o <sup>(2)</sup>	[a] i calabroni provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente dello Stato membro e indenne da peste americana, ispezionata immediatamente prima della spedizione, e tutti i calabroni e lo stock di riproduzione non mostrano alcun segno clinico o sospetto di malattia;]	
	nonché	b) le api/i calabroni <sup>(2)</sup> provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo scarabeo dell'alveare ( <i>Aethina tumida</i> ) o dell'acaro <i>Tropilaelaps</i> ( <i>Tropilaelaps</i> spp.) e indenne da queste infestazioni;	
nonché	c) le api/i calabroni <sup>(2)</sup> , al pari degli imballaggi, sono state soggette ad un esame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare ( <i>Aethina tumida</i> ), delle sue uova o delle sue larve o di altre infestazioni, in particolare l'acaro <i>Tropilaelaps</i> ( <i>Tropilaelaps</i> spp.), che colpiscono le api;		
II.2	le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B <sup>(1)</sup> della direttiva 92/65/CEE sono le seguenti <sup>(2)</sup> :		
	Malattia	Decisione	
	Malattia	Decisione	
	Malattia	Decisione	
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
— Casella I.31: Specie: includere <i>Apis mellifera</i> o <i>Bombus</i> spp. Quantità: indicare il numero delle colonie. N. della partita: indicare il numero di sigilli.			
<b>Parte II:</b>			
<sup>(1)</sup> Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'UE.			
<sup>(2)</sup> Cancellare la menzione non pertinente.			
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Veterinario/funzionario riconosciuto			
	Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	
	Data:	Firma:	
	Timbro:>		